

Assicurazione: Responsabilità Civile

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto: "RC Prodotti"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che copre la Responsabilità Civile verso Terzi per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore, dopo la loro messa in circolazione.



Che cosa è assicurato?

La polizza copre i danni involontariamente cagionati a Terzi dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso dopo la messa in circolazione, per:

- ✓ morte,
- ✓ lesioni personali,
- ✓ distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto stesso

La garanzia vale esclusivamente per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore.

La polizza prevede un massimale, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione per sinistro, per anno assicurativo e per sinistro in serie

Il massimale viene scelto dall'Assicurato in base alle proprie esigenze e viene indicato in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Persone e/o Aziende:

- ✗ che non rivestano in Italia la qualifica di produttore, con riferimento allo specifico prodotto indicato;
- ✗ che abbiano avuto una polizza annullata per sinistro da altra impresa di Assicurazione.

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RC:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché a qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ le Società che, rispetto all'Assicurato non persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate.



Ci sono limiti di copertura?

I principali rischi esclusi dall'Assicurazione:

- ! i danni direttamente riconducibili a violazione di leggi, norme o regole tecniche, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- ! le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- ! le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- ! le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa di Assicurazione;
- ! i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- ! i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- ! i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- ! i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali, ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ! le voci di danno non coincidenti con i tradizionali danno emergente e lucro cessante, come ad esempio i danni punitivi;
- ! i danni derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dallo stesso produttore in USA, Canada, Messico;
- ! i danni derivanti dalla presenza di amianto, organismi geneticamente modificati (O.G.M.), campi elettromagnetici.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale esclusivamente per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi paese esclusi USA, CANADA e MESSICO, e per i danni ovunque verificatisi.



Che obblighi ho?

- **All'inizio del contratto**
L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- **Nel corso della durata del contratto**
L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato. Al fine di permettere il corretto conteggio della regolazione premio, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto all'Impresa di Assicurazione, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili per tale conteggio previsti in polizza.
- **In caso di sinistro** l'Assicurato deve:
 - darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa di Assicurazione entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
 - far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione.

E' possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali con un aumento sul premio annuale del 3%.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi di rischio variabili (Fatturato), esso viene anticipato in via provvisoria alla sottoscrizione della polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato tramite assegno bancario/circolare/postale (munito della clausola di "non trasferibilità"), bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha di norma durata annuale e in ogni caso non sono ammesse polizze di durata inferiore all'anno (temporanee).

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento – in relazione al prodotto difettoso – avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta in assoluto, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purchè i prodotti siano stati messi in circolazione non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione stessa.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, tramite raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso.

Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Assicurazione: Responsabilità Civile



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto "RC Prodotti"

Data di realizzazione 01.01.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1
Numero Verde 800.114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it.

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.

Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.

L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 162.118.707€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 104.410.151€.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 148%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 329%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa quanto segue.

La polizza prevede i seguenti **sottolimiti**:

- a) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un danno indennizzabile, l'esborso massimo dell'Impresa di Assicurazione non potrà in alcun caso essere superiore, complessivamente, all'importo indicato in Polizza alla relativa voce;
- b) 30% del massimale per i danni:
- a cose contenute nel prodotto descritto in polizza o in prodotti di cui lo stesso sia parte componente;
 - a cose fabbricate con l'utilizzo del prodotto descritto in polizza;
 - ad altri prodotti o loro parti di cui il prodotto descritto in polizza sia parte componente.

Scoperto:

- a) rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun danno, lo scoperto indicato in Polizza con relativi minimo e massimo;
- b) per i danni verificatisi in USA, CANADA e MESSICO, rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun danno, lo scoperto indicato in Polizza con i relativi minimo e massimo.

Si precisa inoltre che a seguito di trattativa individuale intercorsa tra il Contraente e l'Impresa di Assicurazione, possono essere previste **specifici franchigie e/o limiti di indennizzo** che risulteranno dalla documentazione contrattuale sottoscritta da entrambe le Parti.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto
	Gestione da parte di altre imprese: Non previsto.
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	L'Impresa di Assicurazione una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento dell'indennizzo, potrà procedere, in tempi brevi, alla liquidazione del danno.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Nel caso di recesso per sinistro l'Impresa di Assicurazione dovrà rimborsare all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso al netto dell'eventuale conteggio di regolazione del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone giuridiche che abbiano la qualifica di produttore e che siano interessate a tutelare il proprio patrimonio dalle richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei propri prodotti, indicati in polizza dopo la loro messa in circolazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 26% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:</p> <p>Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano Fax 02.2775.245 Indirizzo e-mail: cureclami@aviva.com</p> <p>L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: invass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

RC Prodotti



Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Prodotti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

AGGIORNATO AL 01/01/2019

ED. 07/2015

Gruppo Aviva



RC Prodotti

Condizioni di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Dietro pagamento del premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nella Proposta-Questionario che forma parte integrante del presente contratto, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso.

Art. 2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile.

Art. 3 - Esclusioni e precisazioni

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni direttamente riconducibili a violazione di leggi, norme o regole tecniche, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- b) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- c) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- e) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- f) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- g) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari, ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) le voci di danno non coincidenti con i tradizionali danno emergente e lucro cessante, come ad esempio i danni punitivi (es.: punitive or exemplary damages);
- l) i danni derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dallo stesso produttore in USA, CANADA e MESSICO;

- m) danni derivanti dalla presenza di amianto – organismi geneticamente modificati (O.G.M.) – campi elettromagnetici

Art. 4 - Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per sinistro, per anno assicurativo (o per minor periodo) e per sinistro in serie con i seguenti sottolimiti:

- a) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un danno indennizzabile, l'esborso massimo della Società non potrà in alcun caso essere superiore, complessivamente, all'importo indicato all'interno della Scheda di Polizza alla relativa voce.
- b) 30% del massimale per i danni:
- a cose contenute nel prodotto descritto in polizza o in prodotti di cui lo stesso sia parte componente;
 - a cose fabbricate con l'utilizzo del prodotto descritto in polizza;
 - ad altri prodotti o loro parti di cui il prodotto descritto in polizza sia parte componente.

Art. 5 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento - in relazione ad un prodotto difettoso – avanzate nei confronti dell'Assicurato, per la prima volta in assoluto, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purché i prodotti siano stati messi in circolazione non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione stessa.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.

La garanzia è operante ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Art. 6 - Scoperto

- a) Rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun danno, lo scoperto indicato in Scheda di Polizza con relativi minimi ed massimo ivi indicati;
- b) Per i danni verificatisi in USA, CANADA e MESSICO, rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun Danno, lo scoperto indicato in Scheda di Polizza con relativi minimo ed massimo ivi indicati.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale esclusivamente per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi paese esclusi USA, CANADA e MESSICO, e per i danni ovunque verificatisi.

Art. 8 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - Regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza all'interno della scheda di polizza alla relativa voce.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta

la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, per i relativi adempimenti. Se l'Assicurato non provvede a quanto sopra il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 11 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 12 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o del rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art.14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 15 - Altre assicurazioni

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 del Codice Civile).

Art. 16 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Art. 17 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia della Società presso la quale è stata sottoscritta la polizza.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Estensione territoriale

I territori nei quali viene prestata l'Assicurazione.

Fatturato

L'importo del volume d'affari indicato dall'Assicurato ovvero l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Franchigia

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal danno e che l'Assicurato tiene a suo carico.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

Messa in circolazione

Si considera che il prodotto sia messo in circolazione quando è stato consegnato all'acquirente, all'utilizzatore od a un ausiliario di questi, anche in visione o prova. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Polizza o Contratto

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prodotto difettoso

Il prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui, il modo in cui è stato messo in circolazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite.

Proposta Questionario

Il questionario attraverso il quale la Società prende atto delle notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l'obbligo del Contraente di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero influenzare la valutazione e l'accettazione del rischio.

Responsabilità Civile Prodotti

L'obbligo di tenere indenne l'Assicurato che nasce come conseguenza di un sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Sinistri in serie

Una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti.

Sinistro

La richiesta di risarcimento di danni avanzata nei confronti dell'Assicurato.

Società

Aviva Italia S.p.A.

Soggetti debitori del risarcimento

- Il produttore effettivo;
- Il produttore apparente (chi appone il suo marchio o un segno distintivo sul prodotto o sulla confezione);
- Il produttore presunto (l'importatore di prodotti extracomunitari o il fornitore di un prodotto anonimo per cui non sia individuabile identità e domicilio del produttore originario).

AREA CLIENTI **MyAviva**



Pochi click per essere sempre aggiornato,
quando e dove vuoi.

Attiva subito il tuo account su www.aviva.it
e **accedi alla tua area personale** dove potrai trovare:



Le coperture assicurative
in essere



Lo stato dei pagamenti
e le relative scadenze



Le condizioni contrattuali
e i documenti di polizza



...il monitoraggio
dei tuoi sinistri

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005